



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile

DFGP/UFG/UFSC

Commento alla revisione dell'ordinanza sullo stato civile (OSC) e delle relative modifiche dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) (Matrimonio per tutti)

Gennaio 2022

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
ORDINANZA SULLO STATO CIVILE (OSC)	8
1. Ingresso	8
2. Art. 1a Sede e locali ufficiali	8
3. Art. 5 Rappresentanze svizzere all'estero.....	9
4. Art. 7 Stato civile	10
5. Art. 12 Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio.....	10
6. Art. 12a Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica.....	10
7. Art. 14 Dichiarazione di assoggettamento del nome al diritto nazionale	11
8. Art. 18 Firma	11
9. Art. 21 Celebrazioni di matrimoni e dichiarazioni	12
10. Art. 35 Autorità competente, forma e termine per la notificazione	12
11. Art. 51 Alla Segreteria di Stato della migrazione.....	13
12. Art. 62 Competenza	14
13. Art. 64 Documenti.....	14
14. Art. 65 Dichiarazioni	14
15. Art. 66 Esame della domanda	15
16. Art. 67 Chiusura della procedura preparatoria.....	15
17. Art. 71 Forma della celebrazione	15
18. Art. 75.....	16
19. Capitolo 7a.....	16
20. Art. 75a-m.....	16
21. Art. 75n Dichiarazione di conversione	17
22. Art. 75o Conversione nel quadro di una cerimonia	19
23. Art. 84 Autorità	20
24. Art. 96 Celebrazione del matrimonio e registrazione dell'unione domestica da parte di membri di un esecutivo comunale	20
ORDINANZA SULLA MEDICINA DELLA PROCREAZIONE (OMP).....	21
ORDINANZA SUGLI EMOLUMENTI IN MATERIA DI STATO CIVILE (OESC).....	21
1. Art. 3 Esenzione dall'emolumento.....	21
2. Art. 6 Supplemento.....	22
3. Art. 7 Disborsi.....	22
4. Allegato 1	22
5. Allegato 3	24

Introduzione

Sulla base dell'iniziativa parlamentare «Matrimonio civile per tutti» (13.468) in futuro in Svizzera l'istituto giuridico del matrimonio sarà aperto sia alle coppie etero che omosessuali; per contro, non sarà più possibile costituire nuove unioni domestiche registrate. Aprire il matrimonio a tutte le coppie significa che in futuro le coppie sposate potranno essere composte non solo da un uomo e una donna, ma anche da due uomini o due donne. A questo proposito si rimanda al rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 agosto 2019 (FF 2019 7151, di seguito rapporto CAG-N), al parere del Consiglio federale del 29 gennaio 2020 (FF 2020 1135) nonché ai dibattiti parlamentari in materia (cfr. [13.468 | Matrimonio civile per tutti | Affari | Il Parlamento svizzero](#)).

La revisione del **Codice civile** svizzero del 18 dicembre 2020 (Matrimonio per tutti, FF 2020 8695, di seguito nCC o revisione del CC), approvata in [Votazione popolare il 26 settembre 2021](#), comprende anche modifiche della **legge sull'unione domestica registrata** (nLUD), della **legge sul diritto internazionale privato** (nLDIP) e della **legge sulla medicina della procreazione** (nLPAM). Queste modifiche vanno incorporate nella revisione dell'**ordinanza sullo stato civile** (nOSC) e dell'**ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile** (nOESC). Deve essere adeguata anche una disposizione dell'ordinanza sulla medicina della procreazione (nOPM). Le disposizioni del CC riveduto e della LDIP relative al matrimonio sono formulate senza connotazione di genere (cfr. rapporto CAG-N, n. 6.4), impostazione di cui tener conto anche nella revisione delle ordinanze citate. Questa revisione è stata oggetto di un'indagine conoscitiva scritta, svoltasi tra il 19 marzo e il 31 maggio 2021 (qui di seguito: «procedura di consultazione 2021»). L'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) ha ricevuto i pareri di 15 autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (AV), della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (CSC) e dell'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile (ASUSC). I pareri sono reperibili sul [sito Internet dell'UFSC](#). Le ordinanze modificate entrano in vigore contemporaneamente alla citata revisione del CC, la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° luglio 2022 con decisione del Consiglio federale del 17 novembre 2021 (cfr. il [pertinente comunicato stampa](#)).

L'istituto dell'**unione domestica registrata** continuerà ad esistere, in quanto i partner registrati sono liberi di proseguire la loro unione domestica registrata costituita prima del 1° luglio 2022. La LUD rimarrà quindi in vigore per disciplinare le unioni domestiche registrate ancora esistenti tra persone dello stesso sesso (cfr. rapporto CAG-N, n. 4.4).

Le **unioni domestiche registrate costituite all'estero** continueranno ad essere riconosciute come tali conformemente alle disposizioni della LDIP. La nozione di unione domestica registrata della LDIP ha un'accezione ampia: include ogni forma di comunione di vita che si traduce in un rapporto di stato civile con effetti simili al matrimonio («partenariat fort», cfr. rapporto CAG-N, n. 2.3), pur non essendo definito come tale. Si può trattare di comunioni di vita tra persone dello stesso sesso oppure di sesso opposto. Le unioni domestiche e i matrimoni costituiti all'estero vanno riconosciuti come tali, indipendentemente dal fatto che siano stati conclusi prima o dopo l'entrata in vigore della revisione del CC (cfr. rapporto CAG-N, n. 5.3.1).

L'**esclusione del matrimonio per chi è vincolato da un'unione domestica registrata**, come previsto finora dall'articolo 26 LUD, è abrogata e integrata nell'articolo 96 nCC con la precisazione che l'impedimento al matrimonio esiste solo se è ancora in essere un precedente matrimonio o un'unione domestica registrata con una terza persona oppure se tale rapporto non è stato dichiarato nullo o sciolto. Pertanto, dopo l'entrata in vigore della revisione del CC, ossia dopo il 30 giugno 2022, due persone che hanno costituito un'unione domestica registrata

all'estero potranno unirsi in matrimonio senza dover prima sciogliere la loro unione domestica registrata, purché siano soddisfatti i requisiti generali sanciti nell'articolo 43 seg. LDIP e nel diritto matrimoniale svizzero (cfr. rapporto CAG-N, n. 5.3.3 e 7.1, commento all'art. 96 P-CC).

I partner che hanno **costituito un'unione domestica registrata prima dell'entrata in vigore della revisione**, ossia prima del 1° luglio 2022, possono **convertire** la loro unione in matrimonio in qualsiasi momento mediante una dichiarazione congiunta rilasciata all'ufficiale dello stato civile (cfr. rapporto CAG-N, n. 7.2, commento all'articolo 1 P-LUD). In concreto, prima della conversione, l'ufficio dello stato civile deve verificare se esiste un'unione domestica registrata costituita legalmente. Se l'unione domestica è stata **costituita all'estero prima del 1° luglio 2022**, la conversione presuppone che l'unione in questione possa essere riconosciuta come equivalente, ossia che produca effetti giuridici equivalenti a quelli dell'istituto svizzero (cfr. rapporto CAG-N, n. 7.2, commento all'art. 35 P-LUD). In caso di residenza all'estero, la dichiarazione di conversione può anche essere ricevuta dalla rappresentanza svizzera (art. 5 cpv. 1 lett. c^{bis} nOSC). A tal fine è però necessario che l'unione domestica registrata sia stata precedentemente iscritta nel registro dello stato civile svizzero e gli interessati lo devono dimostrare. Su domanda, la dichiarazione di conversione può essere resa in Svizzera (ma non dinanzi al personale delle ambasciate svizzere all'estero) nel quadro di una cerimonia analoga al matrimonio, ossia nel locale dei matrimoni, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento (art. 35 cpv. 3 nLUD e art. 75o nOSC). Se, al momento di registrare l'unione domestica, i partner hanno deciso di conservare ognuno il proprio cognome (conformemente all'art. 12a LUD o alla disposizione transitoria art. 37a LUD), al momento della conversione non possono formare un cognome comune di famiglia. Ciascun coniuge ha però sempre la possibilità di chiedere di cambiare il proprio cognome conformemente all'articolo 30 CC (cfr. rapporto CAG-N, n. 4.3.2).

Le unioni domestiche registrate tra coppie etero o omosessuali costituite all'estero dopo l'entrata in vigore della revisione, ossia dopo il 30 giugno 2022, non sottostanno alle disposizioni relative alla dichiarazione di conversione (rapporto CAG-N, n. 5.3.1). In applicazione del capitolo 3a LDIP, in cui la nozione di «unione domestica registrata» ha un'accezione ampia (art. 65a LDIP), in futuro saranno riconosciute in Svizzera come unioni domestiche registrate, a condizione che comportino l'instaurazione di una forma di comunione di vita che si traduce in un rapporto di stato civile con effetti simili al matrimonio («partenariat fort» dal punto di vista del diritto in materia di stato civile) ma **non** saranno designate come **matrimoni**. L'obbligo di notifica dei partner è disciplinato dall'articolo 39 OSC a condizione che si tratti di cittadini svizzeri o di cittadini stranieri che hanno un legame sancito dal diritto di famiglia con cittadini svizzeri. In questi casi, sulla base dell'articolo 32 LDIP, l'unione domestica registrata deve essere documentata retroattivamente come tale nel registro dello stato civile svizzero. Come avviene attualmente, un eventuale rapporto di filiazione va stabilito separatamente sulla base degli articoli 68 seg. LDIP.

A partire dall'entrata in vigore della revisione, ossia dal 1° luglio 2022, il **matrimonio di coppie omosessuali validamente contratto all'estero** va trascritto in Svizzera come matrimonio e non più come unione domestica registrata (l'art. 45 cpv. 3 LDIP è abrogato). Questo principio si applica indipendentemente dal fatto che il matrimonio sia stato celebrato prima o dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Se un matrimonio omosessuale concluso all'estero è già stato iscritto nel registro svizzero dello stato civile come unione domestica registrata in applicazione del previgente articolo 45 capoverso 3 LDIP, le coppie interessate possono chiedere, congiuntamente o individualmente, un aggiornamento del loro stato civile iscritto nel registro dello stato civile («coniugato/a» anziché «in unione domestica registrata», art. 8 lett. f n. 1 OSC) e dei dati relativi alla loro relazione («vincolo matrimoniale» anziché «unione domestica registrata», art. 8 lett. o n. 1 OSC), presentando l'atto di matrimonio estero. L'iscrizione va aggiornata anche

quando, in occasione della registrazione di un nuovo evento di stato civile, l'ufficiale dello stato civile constata che la precedente iscrizione come unione domestica registrata non corrisponde al matrimonio celebrato all'estero e dispone almeno di una copia dell'atto di matrimonio estero o questa gli è fornita dagli interessati (art. 15 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 16 cpv. 1 lett. c e cpv. 5 OSC; rapporto CAG-N, n. 5.2.2). Successivamente alla procedura di consultazione 2021 si è rinunciato a inserire un nuovo articolo 99f OSC (cfr. sotto), che avrebbe in particolare introdotto un modulo uniforme per le coppie omosessuali sposatesi all'estero prima del 1° luglio 2022, iscritte in Infostar quali partner registrati (conformemente all'allora vigente art. 45 cpv. 3 LDIP) e intenzionate a chiedere l'aggiornamento del loro stato civile e dell'iscrizione del matrimonio. In compenso, sono ora vigenti le disposizioni generali. Conformemente all'articolo 32 LDIP gli interessati possono chiedere l'aggiornamento dell'iscrizione presentando alla competente autorità cantonale di vigilanza (art. 22 OSC) una domanda che corrisponde alle forme e ai requisiti del diritto di procedura amministrativa del Cantone in questione. La domanda può essere presentata anche in forma elettronica alle condizioni di cui all'articolo 89 capoverso 4 OSC. I Cantoni sono liberi di mettere a disposizione degli interessati un modello (facoltativo) per la domanda (sotto forma di modulo o in altra forma).

La revisione del CC prevede inoltre la **presunzione di genitorialità della moglie della madre** del bambino, se questi è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della LPAM (art. 255a nCC). Il diritto costituzionale del bambino a conoscere i dati relativi alla sua filiazione (art. 119 cpv. 2 lett. g Cost.) è garantito dall'obbligo di documentazione medica prescritto dalla LPAM (art. 24 LPAM) e dalla tenuta dei dati del donatore nel registro dei donatori di sperma (art. 15 segg. dell'ordinanza sulla medicina della procreazione; OMP).

Inoltre, l'articolo 9g del titolo finale del nCC viene integrato per consentire ai coniugi che lo desiderano di essere indicati in **documenti, atti e moduli** quali marito e moglie, nonché quali padre e madre dei loro figli (art. 9g cpv. 4 tit. fin. nCC). Le disposizioni rivedute del CC e della LDIP relative al matrimonio sono formulate senza connotazione di genere (cfr. rapporto CAG-N, n. 6.4), impostazione di cui si è tenuto conto nella revisione dell'OSC e dell'OESC.

L'attuazione della revisione del CC richiede un **adeguamento delle disposizioni d'esecuzione** (art. 48 CC) per quanto riguarda la documentazione dello stato civile (art. 39 CC). In particolare, nell'**OSC** e nell'**OESC** il campo di applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano un matrimonio viene esteso alle coppie omosessuali (cfr. rapporto CAG-N, n. 4.2). Questo include tutti gli effetti del matrimonio così come altri diritti a esso associati, in particolare negli ambiti della cittadinanza, dell'adozione congiunta e della medicina riproduttiva (cfr. rapporto CAG-N, n. 4.2–4.2.3.2 e 6.1). Nel CC e nella LDIP, le disposizioni rivedute sul matrimonio sono formulate **senza connotazione di genere**. Nella versione francese, l'espressione «mari et femme» nell'articolo 163 capoverso 1 nCC è sostituita con il termine «époux»; nella versione tedesca, negli articoli 92 e 97a del nCC le espressioni «einer der Verlobten» e «die Braut oder der Bräutigam» sono sostituite con l'espressione «eine oder einer der Verlobten». Queste modifiche sono state tenute in considerazione anche nella revisione dell'OSC e dell'OESC. Per il resto, la questione della neutralità di genere nelle versioni francese e italiana non si pone nella stessa misura della versione tedesca, poiché queste lingue permettono l'uso del maschile generico (cfr. rapporto CAG-N, n. 6.4 e 7.1, commento agli art. 92, 97a, 98 cpv. 1, 102 cpv. 2, 160 cpv. 2 e 3 e 163 cpv. 1). Allo stesso tempo, diverse disposizioni dell'OSC e dell'OESC che contengono norme sull'unione domestica registrata non vengono riviste (in particolare gli art. 5 cpv. 2, 7 cpv. 2 lett. q e r, 13a, 16 cpv. 8, 18 cpv. 1 lett. f, 23 cpv. 3 e 5, 24 cpv. 2 lett. a, 40 cpv. 1 lett. l e m, 34a cpv. 1 lett. b, 44a cpv. 2 lett. c, 46 cpv. 1bis, 89 cpv. 3 lett. b, il titolo della sezione 2 nonché l'allegato n. 15.1 OSC e l'allegato 1 n. 1.2 OESC), dato che le unioni domestiche registrate costituite prima della revisione e non convertite in matrimonio (art. 35 nLUD e art. 75n seg. nOSC) nonché le

unioni domestiche registrate costituite all'estero dopo l'entrata in vigore della revisione continueranno a sussistere fino al loro scioglimento o all'accertamento del loro annullamento (art. 9 segg. e 29 segg. LUD) e a essere iscritte e mantenute nel registro dello stato civile. In particolare, rimangono in vigore senza modifiche gli articoli 12a e 30a LUD. In caso di unioni domestiche registrate costituite all'estero dopo l'entrata in vigore della presente revisione, i partner possono dichiarare di voler utilizzare, anche da coniugi, il cognome da nubile o da celibe di uno dei partner come cognome comune sottoponendo l'unione al diritto nazionale svizzero (gli art. 12 cpv. 2 e 18 cpv. 1 lett. c nOSC sono precisati di conseguenza conformemente a quanto chiesto da alcuni partecipanti alla consultazione scritta). Inoltre, il partner che ha cambiato cognome in occasione della registrazione dell'unione domestica può dichiarare in qualsiasi momento dopo lo scioglimento della stessa di voler riprendere il proprio cognome da celibe o da nubile (art. 30a LUD in combinato disposto con l'art. 13a OSC; cfr. anche rapporto CAG-N, commento all'art. 12a LUD).

La **presunzione di genitorialità della moglie della madre** del bambino si applica, se questi è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della LPAM (art. 255a nCC), il che deve essere verificato d'ufficio dalle autorità dello stato civile in occasione della notifica della nascita esigendo un corrispondente certificato medico (art. 35 cpv. 7 nOMP). Altrimenti, questa presunzione di genitorialità non può essere considerata quando si documenta una notifica di nascita. Poiché, secondo la LPAM, non è possibile per la moglie della madre contestare il bambino concepito in questo modo, non è prevista alcuna comunicazione alle autorità di protezione dei minori (art. 50 OSC; cfr. anche art. 16 cpv. 3, 23 cpv. 1 e 24 cpv. 3 LPAM).

Per quanto riguarda gli **adeguamenti tecnici** necessari in vista dell'attuazione delle nuove disposizioni legali relative al «Matrimonio per tutti», nel registro dello stato civile sarà adottata una soluzione transitoria per i matrimoni di coppie omosessuali. Diversi atti di stato civile non possono ancora essere emessi direttamente dal registro dello stato civile in tutti i casi. Per ragioni note («*systemfreeze*» o blocco del sistema), l'implementazione tecnica completa potrà essere effettuata solo nel quadro del progetto informatico Infostar NG (New Generation). L'UFSC emanerà le istruzioni e metterà a disposizione i moduli necessari per la soluzione transitoria (art. 6 e 84 OSC). L'Ufficio federale di giustizia (UFG) depositerà inoltre lo strumento di ratifica concernente la Convenzione della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC) n. 34 relativa al rilascio di estratti e certificati plurilingue e codificati di atti di stato civile (cui è stato attribuito il numero RS 0.211.112.113; secondo la modifica del 1° luglio 2017, l'articolo 84 capoverso 5 OSC abilita l'UFG, conformemente alla delega prevista nell'articolo 48a capoverso 1 LOGA, a concludere in modo autonomo trattati internazionali di portata limitata in materia di scambio e acquisizione di dati dello stato civile. Secondo i lavori preliminari relativi alla presente revisione dell'OSC, questa facoltà comprende in particolare le convenzioni CIEC n. 33 e 34; il testo di questa convenzione è reperibile sul sito Internet della CIEC, www.ciec1.org). La Convenzione n. 34, già firmata dalla Svizzera, dalla Francia e dalla Spagna e ratificata dalla Germania e dal Belgio, introduce moduli privi di connotazione di genere per la nascita, il riconoscimento, il matrimonio, l'unione domestica registrata e il decesso e sostituisce la Convenzione CIEC n. 16 relativa al rilascio di estratti plurilingui di atti dello stato civile (RS 0.211.112.112), firmata a Vienna l'8 settembre 1976, i cui moduli non sono appropriati per coniugi o genitori dello stesso sesso. Secondo l'articolo 12 della Convenzione n. 34, questa entra in vigore il primo giorno del quarto mese dalla data di deposito dello strumento di ratifica da parte dell'UFG; sarà applicabile dal 1° luglio 2022, cosicché i nuovi moduli potranno essere utilizzati a partire dall'entrata in vigore della modifica «Matrimonio per tutti».

Tenuto conto dei risultati della procedura di consultazione 2021, al momento si rinuncia ad adeguare l'articolo 8 lettera f numero 1 OSC e a introdurre una disposizione transitoria all'articolo 99f P-OSC (cfr. anche sopra). All'occorrenza, le designazioni dello stato civile, e in particolare di quello delle persone il cui partner è deceduto, saranno riesaminate nel quadro dell'introduzione di Infostar NG (cfr. le risposte del Consiglio federale alla domanda 21.7890 «Zivilstand 'durch Tod aufgelöste Partnerschaft'» e in precedenza all'interpellanza 11.4099, al postulato 12.3058 e alla domanda 20.5247).

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

1. Ingresso

*visti gli articoli 40, 43a, 44 capoverso 2, 45a capoverso 3, 48, 103 e, titolo finale, articoli 6a capoverso 1 e 9g capoverso 4 del Codice civile (CC);
visto l'articolo 35 capoverso 4 della legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD),*

A partire dall'entrata in vigore della revisione del CC, in Svizzera non sarà più possibile costituire unioni domestiche registrate, mentre sarà possibile convertire unioni domestiche esistenti in matrimoni (cfr. art. 1, 35 e 35a nLUD). In seguito all'abrogazione dell'articolo 8 LUD, si procede all'adeguamento della base legale per l'emanazione delle disposizioni d'esecuzione (art. 35 cpv. 4 nLUD).

2. Art. 1a Sede e locali ufficiali

Art. 1a cpv. 3 e 4

³ *In ogni circondario dello stato civile deve esservi almeno un locale dei matrimoni disponibile gratuitamente, in cui le coppie possano celebrare il matrimonio e la conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia.*

⁴ *L'uso di altri locali per la celebrazione dei matrimoni e la conversione delle unioni domestiche registrate in matrimoni nel quadro di una cerimonia è soggetto ad autorizzazione dell'autorità di vigilanza; sono fatti salvi i casi in conformità con l'articolo 70 capoverso 2.*

Art. 1a cpv. 3

Dopo l'entrata in vigore della revisione del CC, in Svizzera non sarà più possibile costituire nuove unioni domestiche registrate. In base all'articolo 35 capoverso 3 nLUD, su domanda, la dichiarazione di conversione va ricevuta nel locale dei matrimoni.

Per analogia con la celebrazione del matrimonio ai sensi dell'articolo 101 capoverso 1 CC, in futuro si dovrà usare il termine «locale dei matrimoni» anziché «locale ufficiale». Come il precedente locale ufficiale, il nuovo locale dei matrimoni deve essere una sala in un edificio che garantisca il carattere pubblico della cerimonia e tenga in debito conto la dignità e la solennità dell'occasione. Questo locale va messo a disposizione gratuitamente anche per il ricevimento delle dichiarazioni di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio (art. 35 cpv. 3 nLUD e rapporto CAG-N, n. 7.2).

Art. 1a cpv. 4

Dopo l'entrata in vigore della revisione del CC, in Svizzera non sarà più possibile costituire nuove unioni domestiche registrate. Per contro, va prevista la possibilità di procedere a una dichiarazione di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio secondo l'articolo 35 capoverso 3 nLUD. A causa dell'abrogazione dell'articolo 75i capoverso 2 OSC, il rimando a questa disposizione non è più applicabile. I requisiti per gli altri locali sono identici a quelli per il locale dei matrimoni secondo le spiegazioni relative all'articolo 1a capoverso 3 nOSC. In questo contesto occorre inoltre assicurarsi che l'uso del locale non sia soggetto a ulteriori condizioni (p. es. servizi di catering).

3. Art. 5 Rappresentanze svizzere all'estero

Art. 5 cpv. 1 lett. c e c^{bis}

¹ *In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all'estero svolgono in particolare i compiti seguenti:*

c. ricevono e trasmettono domande e dichiarazioni per la celebrazione del matrimonio in Svizzera (art. 63 cpv. 2 e 65 cpv. 1) nonché per il rilascio di certificati di capacità al matrimonio in vista della celebrazione del matrimonio all'estero (art. 75) e procedono all'audizione dei fidanzati (art. 74a cpv. 2);

c^{bis}. ricevono e trasmettono dichiarazioni di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio (art. 75n);

Art. 5 cpv. 1 lett. c

Le rappresentanze svizzere all'estero assumono compiti di sostegno agli uffici dello stato civile svizzeri, in particolare nella procedura preparatoria del matrimonio. Poiché in futuro non sarà più possibile costituire un'unione domestica registrata in Svizzera, cesseranno anche i relativi compiti delle rappresentanze, che vanno pertanto abrogati.

In futuro, il certificato di capacità al matrimonio richiesto all'estero dovrà essere rilasciato anche alle coppie di fidanzati dello stesso sesso, di cui almeno uno è cittadino svizzero. Conformemente all'articolo 75 capoverso 2 nOSC, la competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62–67, 69 e 74a). È quindi giustificato disciplinare la procedura relativa al rilascio del certificato di capacità al matrimonio nella stessa disposizione relativa alla ricezione e alla trasmissione delle domande e delle dichiarazioni per la celebrazione del matrimonio in Svizzera (nessuna modifica rispetto al diritto vigente). Il certificato di capacità al matrimonio può senza problemi essere rilasciato conformemente al modulo tipo della Convenzione CIEC n. 20 relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale (RS 0.211.112.15), che permette già di prendere in considerazione fidanzati dello stesso sesso.

Art. 5 cpv. 1 lett. c^{bis}

Le unioni domestiche registrate (tra partner dello stesso sesso o di sesso opposto) costituite prima dell'entrata in vigore della revisione, ossia prima del 1° luglio 2022, possono essere convertite in matrimonio con una dichiarazione. I partner registrati hanno la possibilità di rilasciare questa dichiarazione presso l'ufficio dello stato civile di loro scelta. Le rappresentanze svizzere all'estero sono autorizzate a ricevere tali dichiarazioni di conversione sul modulo previsto dall'UFSC (art. 6 OSC), se le persone interessate sono domiciliate all'estero. Tuttavia, a tal fine è necessario che l'unione domestica registrata sia stata precedentemente documentata nel registro dello stato civile svizzero. Gli interessati devono fornire prova adeguata dell'avvenuta documentazione. La dichiarazione non può essere accettata in mancanza della prova dell'iscrizione dell'unione domestica registrata nel registro dello stato civile svizzero.

Le dichiarazioni ricevute dalla rappresentanza svizzera devono poi essere documentate dall'ufficio dello stato civile competente (cfr. art. 21 cpv. 2 nOSC in combinato disposto con l'art. 23 OSC). Va sottolineato che le dichiarazioni di conversione non possono essere ricevute dalla rappresentanza nel quadro di una cerimonia (art. 35 cpv. 3 nLUD in combinato disposto con l'art. 75o nOSC). A tal fine, gli interessati devono contattare un ufficio dello stato civile in Svizzera.

La forma della dichiarazione è retta dall'articolo 75n nOSC.

4. Art. 7 Stato civile

Art. 7 cpv. 2 lett. p

Abrogato

Con l'abrogazione degli articoli 3–8 nLUD, la procedura preliminare alla registrazione di un'unione domestica risulta superflua.

5. Art. 12 Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio

Art. 12 cpv. 1–3

¹ *I fidanzati fanno all'ufficiale dello stato civile che istruisce la procedura preparatoria del matrimonio o celebra il matrimonio la dichiarazione di cui all'articolo 160 capoverso 2 o 3 CC.*

² *Se il matrimonio è celebrato all'estero, la dichiarazione può essere fatta presso la rappresentanza svizzera oppure all'ufficio dello stato civile del luogo di appartenenza o a quello del luogo di domicilio svizzero di uno dei fidanzati. Questa disposizione si applica per analogia alle unioni domestiche registrate costituite all'estero.*

³ *Le firme sono autenticate.*

Nella versione tedesca, l'espressione «die Brautleute» (gli sposi) è sostituita con l'espressione priva di connotazione di genere utilizzata nel riveduto CC «die Verlobten» (i fidanzati), che allo stesso tempo include anche le coppie omosessuali (cfr. le osservazioni preliminari e gli art. 97a e 98 cpv. 1 nCC). La dichiarazione deve essere fatta da entrambi i fidanzati. Secondo l'articolo 160 capoverso 2 o 3 CC, non è sufficiente che uno solo dei fidanzati rilasci la dichiarazione. Conformemente al desiderio espresso da svariati partecipanti alla procedura di consultazione 2021, è precisato che questa disposizione è applicabile per analogia alle unioni domestiche registrate costituite all'estero (cfr. spiegazioni relative all'art. 12a).

Il capoverso 3 deve essere uniformato alla formulazione delle disposizioni relative al rilascio delle dichiarazioni concernenti il cognome (art. 13 cpv. 2, 13a cpv. 2, 14a cpv. 2 OSC) affinché rispetti i requisiti delle disposizioni riguardanti l'autenticazione delle firme. Le firme sono autenticate sistematicamente a prescindere che la dichiarazione concernente il cognome sia stata fatta nel quadro della procedura preparatoria del matrimonio oppure no.

6. Art. 12a Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica

Art. 12a

Abrogato

In futuro non si potrà più rilasciare una tale dichiarazione, poiché la LUD disciplinerà unicamente gli effetti, lo scioglimento e la conversione in matrimonio di un'unione domestica registrata costituita prima dell'entrata in vigore della revisione del CC (art. 1 nLUD).

Le persone dello stesso sesso o di sesso opposto che costituiscono un'unione domestica registrata all'estero dopo l'entrata in vigore della presente revisione possono dichiarare, in analogia applicazione dell'articolo 160 capoverso 2 nCC, di voler portare un cognome comune.

L'articolo 12 è integrato conformemente al desiderio espresso dai partecipanti alla procedura di consultazione 2021 (cfr. le spiegazioni relative a questa disposizione).

7. Art. 14 Dichiarazione di assoggettamento del nome al diritto nazionale

Art. 14 cpv. 3

³ *Nel caso in cui un cittadino svizzero faccia la dichiarazione concernente il cognome prevista dagli articoli 12, 13, 13a, 14a, 37 capoverso 2 o 3 oppure 37a capoverso 3 o 4, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.*

L'elenco di cui all'articolo 12a è stralciato (cfr. le spiegazioni relative all'art. 12a nOSC). L'elenco di cui all'articolo 13a è mantenuto, poiché un partner che ha cambiato il cognome in occasione della registrazione dell'unione domestica potrà dichiarare anche in futuro, sulla base dell'articolo 30a LUD e dell'articolo 13a OSC, di voler riprendere il proprio cognome da celibe o da nubile.

8. Art. 18 Firma

Art. 18 cpv. 1 lett. c, d, o e p

¹ *La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione su:*

c. la dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio o dopo la registrazione dell'unione domestica costituita all'estero (art. 12 cpv. 3);

d. Abrogata

o. la dichiarazione di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio (art. 75n cpv. 4 e 75o cpv. 1 lett. c);

p. Abrogata

Art. 18 cpv. 1 lett. c

Cfr. spiegazioni relative all'articolo 12 capoverso 3 nOSC.

Art. 18 cpv. 1 lett. d

In futuro non si potrà più rilasciare una tale dichiarazione, poiché la LUD disciplinerà unicamente gli effetti, lo scioglimento e la conversione in matrimonio di un'unione domestica registrata costituita prima dell'entrata in vigore della revisione del CC (art. 1 nLUD). Queste disposizioni vanno abrogate senza essere sostituite. È tuttavia possibile costituire unioni domestiche registrate all'estero; in questi casi si può fare una dichiarazione concernente il cognome in maniera analoga al matrimonio (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. c nOSC). Cfr. anche i commenti relativi agli articoli 12, 12a e 14 capoverso 3, 75a-m nOSC.

Art. 18 cpv. 1 lett. o

In futuro, in Svizzera non si potranno più costituire unioni domestiche registrate, mentre le unioni domestiche registrate contratte prima dell'entrata in vigore della revisione del CC, ossia prima del 1° luglio 2022, potranno essere convertite in matrimonio mediante una dichiarazione (cfr. art. 1, 35 nLUD). Le firme sulla dichiarazione devono essere conformi all'articolo 18 capoverso 1 nOSC e devono essere autenticate (art. 18a OSC).

Art. 18 cpv. 1 lett. p

In futuro non si potrà più rilasciare una tale dichiarazione, poiché la LUD disciplinerà unicamente gli effetti, lo scioglimento e la conversione in matrimonio di un'unione domestica registrata costituita prima dell'entrata in vigore della revisione del CC, ossia prima del 1° luglio 2022 (art. 1 nLUD). Queste disposizioni vanno abrogate senza essere sostituite. Cfr. anche i commenti relativi agli articoli 12a e 14 capoverso 3, 75a-m nOSC.

9. Art. 21 Celebrazioni di matrimoni e dichiarazioni*Art. 21 cpv. 1 e 2*

¹ *Le celebrazioni di matrimoni, nonché le dichiarazioni concernenti la volontà di convertire l'unione domestica registrata in matrimonio, il riconoscimento di un figlio, il cognome e il cambiamento del sesso nel registro dello stato civile sono documentate dall'ufficio dello stato civile che ha effettuato l'atto ufficiale.*

² *La competenza di documentare le dichiarazioni fatte a una rappresentanza svizzera all'estero è retta per analogia dall'articolo 23.*

Art. 21 cpv. 1

In futuro, in Svizzera non sarà più possibile costituire unioni domestiche registrate, mentre sarà possibile convertire unioni domestiche esistenti in matrimoni (cfr. art. 1, 35 e 35a nLUD). La disposizione è modificata di conseguenza.

Art. 21 cpv. 2

Questa disposizione è ora formulata in modo generico, così che siano coperte tutte le dichiarazioni ricevute dalle rappresentanze svizzere all'estero (comprese quelle nuove, cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c^{bis} e 75n cpv. 2 nOSC).

10. Art. 35 Autorità competente, forma e termine per la notificazione*Art. 35 cpv. 7*

⁷ *Se la nascita è notificata da una delle persone di cui all'articolo 34 lettera b^{bis}, l'ufficio dello stato civile può chiedere una conferma del parto da parte del medico. Se al momento della nascita la madre è sposata con una donna e il bambino è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione (LPAM), occorre allegare la conferma medica del concepimento mediante dono di spermatozoi secondo la LPAM nei casi in cui la nascita è notificata da una persona di cui all'articolo 34 lettera b^{bis}.*

L'articolo 35 capoverso 7 è nuovo. La presunzione di genitorialità secondo l'articolo 255a nCC può essere presa in considerazione solo se è documentato e provato che il bambino è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della LPAM (art. 23 cpv. 1 nLPAM). L'esistenza di questa presunzione è verificata d'ufficio dalle autorità dello stato civile ed esige la presentazione di un certificato medico. Per rispondere alle domande sollevate nel quadro della procedura di consultazione 2021, è precisato che non vi è presunzione di genitorialità della moglie della madre se il bambino è stato concepito tramite una donazione di spermatozoi privata o all'estero (cfr. l'intervento di Andrea Caroni, in occasione della sessione invernale, del 1° dicembre 2020, Boll. Uff. 2020 S 1113).

Se la nascita viene notificata conformemente all'articolo 34 lettera a o b OSC, l'istituzione o la persona tenuta alla notificazione deve documentare sul modulo di notificazione della nascita (cfr. modulo tipo «Notificazione della nascita») e confermare con la firma che il bambino è stato concepito mediante dono di spermatozoi conformemente alla LPAM (presupposto per l'applicabilità dell'art. 255a nCC). Il modulo tipo «Notificazione della nascita» fornito dall'UFSC permette di segnalare debitamente queste informazioni.

Se la nascita è avvenuta al di fuori di una struttura medica, alla notificazione della nascita deve essere allegato anche un certificato medico della procreazione per dono di spermatozoi secondo la LPAM, affinché la presunzione di genitorialità secondo l'articolo 255a nCC sia applicabile e possa essere iscritta nel registro dello stato civile in occasione della documentazione della nascita.

Se il certificato medico che attesta che il bambino è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo la LPAM è presentato all'ufficio dello stato civile solo dopo la notificazione della nascita e la sua documentazione, l'istituzione del rapporto di filiazione con la moglie della madre va documentata successivamente. L'ufficio dello stato civile procede all'integrazione della genitorialità della moglie conformemente all'articolo 15a capoverso 6 OSC. Va sottolineato che l'ufficio dello stato civile può esigere la collaborazione degli interessati (art. 16 cpv. 5 OSC).

11. Art. 51 Alla Segreteria di Stato della migrazione

Art. 51 cpv. 1 lett. c e cpv. 2

¹ *L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati di stato civile concernenti una persona bisognosa di protezione, un richiedente l'asilo, un richiedente l'asilo respinto, una persona ammessa provvisoriamente, un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio:*

c. i matrimoni, le unioni domestiche registrate e la loro conversione in matrimonio nonché lo scioglimento di matrimoni e unioni domestiche registrate;

² *L'ufficio dello stato civile competente per la preparazione del matrimonio procede inoltre alle comunicazioni previste agli articoli 67 capoverso 5 e 74a capoverso 6 lettere b e c nonché capoverso 7.*

Art. 51 cpv. 1 lett. c

Questa disposizione va modificata. In futuro, in Svizzera non si potranno più costituire unioni domestiche registrate tra partner dello stesso sesso; tuttavia, un'unione domestica (tra partner dello stesso sesso o di sesso opposto) costituita all'estero e successivamente documentata in Svizzera dovrà ancora essere notificata alla SEM. Inoltre, va notificata anche la conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio. Nel testo tedesco il termine «*Trauung*» è stato sostituito con l'iperonimo «*Eheschliessung*». Inoltre, in futuro dovrà essere comunicato alla SEM anche lo scioglimento del matrimonio e dell'unione domestica registrata se sono coinvolte le persone di cui al capoverso 1 e lo scioglimento del loro matrimonio o della loro unione domestica registrata è rilevato nel registro dello stato civile (art. 15a OSC). Questo permette alla SEM di verificare tempestivamente i diritti di soggiorno associati allo scioglimento del matrimonio.

Art. 51 cpv. 2

In futuro, in Svizzera non si potranno più costituire unioni domestiche registrate. Gli attuali articoli 75a–75m OSC sono abrogati, per cui nella presente disposizione va eliminato il rimando agli articoli 75f e 75m OSC. Cfr. anche i commenti relativi agli articoli 75a segg. nOSC.

12. Art. 62 Competenza

Art. 62 cpv. 1 lett. a

¹ *L'esecuzione della procedura preparatoria spetta:*

a. all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio svizzero di uno dei fidanzati;

Nella versione tedesca, l'espressione «der Braut oder des Bräutigams» (della sposa o dello sposo) è sostituita con l'espressione priva di connotazione di genere «einer oder eines der Verlobten» (di uno dei fidanzati) usata nel nCC, che comprende anche le coppie dello stesso sesso (cfr. le osservazioni preliminari e gli art. 97a e 98 cpv. 1 nCC).

13. Art. 64 Documenti

Art. 64 cpv. 1 lett. b

¹ *Alla domanda d'esecuzione della procedura preparatoria i fidanzati allegano i documenti seguenti:*

b. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (persone che sono state sposate o che hanno vissuto in unione domestica registrata con una terza persona: data dello scioglimento del matrimonio o dello scioglimento dell'unione domestica registrata) nonché i luoghi di attinenza e la cittadinanza se i dati dei fidanzati non sono ancora stati documentati oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati;

Un matrimonio preesistente o un'unione domestica registrata costituita con una terza persona costituisce un impedimento al matrimonio. Occorre quindi comprovare lo scioglimento di tale matrimonio o di tale unione domestica registrata. La presente disposizione va pertanto completata con l'aggiunta di «con una terza persona».

Se due persone hanno costituito un'unione domestica registrata all'estero (coppia dello stesso sesso o di sesso opposto) dopo l'entrata in vigore della revisione del CC, ossia dopo il 30 giugno 2022, non possono convertire la loro unione in matrimonio (analogamente agli articoli 1 e 35 nLUD e 75n seg. nOSC). Possono tuttavia contrarre matrimonio secondo la procedura ordinaria, senza dover prima sciogliere la loro unione (cfr. art. 96 nCC e i relativi commenti del rapporto CAG-N, nonché i commenti relativi all'art. 75n cpv. 1 nOSC).

14. Art. 65 Dichiarazioni

Art. 65 cpv. 1 lett. c e d

¹ *I fidanzati dichiarano davanti all'ufficiale dello stato civile che:*

c. Concerne soltanto il testo francese.

d. non hanno ommesso di dichiarare un matrimonio o un'unione domestica registrata ancora esistente con una terza persona.

Art. 65 cpv. 1 lett. c

Alla lettera c, la versione francese deve essere adattata linguisticamente («ni frères ou soeurs germains») per tenere conto delle situazioni di parentela in seguito all'apertura del matrimonio alle coppie omosessuali (le espressioni tedesche «Geschwister» e «Halbgeschwister» sono di genere neutro, mentre in italiano è già presente la forma plurale generica). Cfr. commenti relativi all'articolo 64 capoverso 1 lettera b nOSC.

Art. 65 cpv. 1 lett. d

Alla lettera d occorre aggiungere «con una terza persona», poiché un'unione domestica registrata preesistente con una terza persona costituisce un impedimento al matrimonio. Cfr. commenti relativi all'articolo 64 capoverso 1 lettera b nOSC.

15. Art. 66 Esame della domanda

Art. 66 cpv. 2 lett. d

² *Inoltre, esso esamina se:*

d. non vi sono impedimenti al matrimonio (art. 95 e 96 CC);

Il rimando all'articolo 26 nLUD è eliminato, in quanto detto articolo è abrogato.

Secondo l'articolo 96 nCC, un precedente matrimonio o un'unione domestica registrata costituita con una terza persona devono essere stati dichiarati nulli o devono essere stati sciolti.

Cfr. commenti relativi agli articoli 64 capoverso 1 lettera b e 65 capoverso 1 lettere c e d nOSC.

16. Art. 67 Chiusura della procedura preparatoria

Art. 67 cpv. 2

² *Se sono soddisfatti i requisiti secondo l'articolo 66 capoverso 2, l'ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati che il matrimonio può essere celebrato. Concorda con loro i dettagli della celebrazione oppure li indirizza all'ufficio dello stato civile che hanno scelto per il matrimonio. Se il matrimonio è celebrato subito dopo la conclusione della procedura preparatoria, la comunicazione avviene oralmente.*

Conformemente al desiderio espresso da più parti nella procedura di consultazione, l'articolo 70 capoverso 3 OSC è mantenuto e nell'articolo 67 capoverso 2 OSC è precisato che la procedura preparatoria è conclusa oralmente se il matrimonio è celebrato subito.

17. Art. 71 Forma della celebrazione

Art. 71 cpv. 2

² *L'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio rivolgendosi singolarmente ai fidanzati la seguente domanda:*

«N. N. dichiara lei di voler prendere M.M. per moglie?»

«M. M. dichiara lei di voler prendere N. N. per marito?»

Appare opportuno adeguare il tenore del capoverso 2. In francese e in italiano l'espressione attuale può essere rivolta soltanto a una coppia di sesso opposto.

Per contro, nella versione tedesca, soltanto l'espressione «an die Braut und den Bräutigam» (alla sposa e allo sposo) è sostituita con l'espressione priva di connotazione di genere «an die Verlobten» (ai fidanzati) usata nel nCC, che ora include anche le coppie dello stesso sesso (cfr. le osservazioni preliminari e l'art. 102 cpv. 2 nCC).

18. Art. 75

Art. 75 cpv. 2

² *La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62–67, 69 e 74a). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza di uno dei fidanzati.*

Nella versione tedesca, l'espressione «der Braut und des Bräutigams» (della sposa e dello sposo) è sostituita con l'espressione priva di connotazione di genere «einer oder eines der Verlobten» (di uno dei fidanzati) usata nel nCC, che ora include anche le coppie dello stesso sesso (cfr. le osservazioni preliminari e l'art. 98 cpv. 1 nCC).

In futuro, anche ai fidanzati dello stesso sesso dovrà essere rilasciato il certificato di capacità al matrimonio richiesto all'estero. A tal fine va usato il modulo «Certificato di capacità matrimoniale (CIEC)» (attualmente non può essere generato da Infostar per le coppie dello stesso sesso, per cui si deve usare il modello Word messo a disposizione dall'UFSC nell'area protetta), già oggi formulato senza connotazioni di genere. Nella Convenzione CIEC n. 20 relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale (RS 0.211.112.15) l'utilizzo del modulo non è limitato esplicitamente alle coppie eterosessuali (cfr. anche i commenti relativi all'art. 5 cpv. 1 lett. c nOSC).

19. Capitolo 7a

Titolo

Conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio

Cfr. i commenti relativi agli articoli 75a–75m.

20. Art. 75a–m

Sezioni 1–3 (art. 75a–75m)

Abrogate

Tutte le disposizioni del capitolo 7a sono obsolete in seguito alla modifica della LUD. Secondo l'articolo 1 nLUD, tale legge disciplina gli effetti e lo scioglimento nonché la conversione in matrimonio dell'unione domestica registrata contratta da coppie omosessuali prima dell'entrata in vigore definitiva della modifica del CC del 18 dicembre 2020. Le disposizioni relative alla costituzione di un'unione domestica registrata (art. 3–8 LUD) sono abrogate. Di conseguenza, devono essere abrogate anche le relative disposizioni d'esecuzione nell'OSC (art. 75a–75m). In questo capitolo saranno ora disciplinate le disposizioni d'esecuzione relative alla conversione in matrimonio ai sensi degli articoli 35 e 35a nLUD. Il titolo del capitolo 7a è modificato di conseguenza.

Inoltre, è abolita la suddivisione in tre sezioni, poiché d'ora in poi dovrà essere disciplinata solo la conversione in matrimonio.

21. Art. 75n Dichiarazione di conversione

Art. 75n

¹ *In Svizzera, i partner registrati che desiderano convertire in matrimonio la loro unione domestica registrata costituita in Svizzera o all'estero prima del 1° luglio 2022 possono fare la dichiarazione di conversione a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All'estero possono fare la dichiarazione presso la rappresentanza svizzera competente.*

² *Devono fare la dichiarazione di conversione congiuntamente, di persona e in forma scritta.*

³ *Se dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si presentino di persona all'ufficio dello stato civile, la dichiarazione di conversione può essere ricevuta al di fuori dei locali ufficiali.*

⁴ *Le loro firme sono autenticate.*

Art. 75n cpv. 1

La dichiarazione di conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio può essere resa in qualsiasi momento e non è soggetta ad alcun limite temporale specifico (art. 35 cpv. 1 nLUD; rapporto CAG-N, n. 4.3.1). È ammessa per le unioni domestiche registrate che sono state validamente costituite prima dell'entrata in vigore della revisione, ossia prima del 1° luglio 2022. Può trattarsi di un'unione domestica registrata di una coppia dello stesso sesso costituita in Svizzera o di un'unione domestica registrata (di coppie dello stesso sesso o di sesso opposto secondo l'art. 65a LDIP) costituita all'estero e riconosciuta come equivalente. Cfr. anche le osservazioni preliminari.

Non sono coperti da queste disposizioni relative alla dichiarazione di conversione:

- i matrimoni tra persone dello stesso sesso validamente contratti all'estero prima dell'entrata in vigore della revisione, ossia prima del 1° luglio 2022.

Se un tale matrimonio non è ancora stato documentato in Svizzera, a partire dall'entrata in vigore della revisione del CC deve essere documentato come matrimonio (cfr. rapporto CAG-N, n. 5.2.2 e n. 7.3, commento all'art. 45 cpv. 3 LDIP).

Se un tale matrimonio è già stato documentato in Svizzera come unione domestica registrata secondo le disposizioni e i requisiti dell'articolo 45 capoverso 3 vLDIP, gli interessati possono chiedere l'aggiornamento del loro tipo di relazione e del loro stato civile (singolarmente o congiuntamente, cfr. anche le osservazioni preliminari precedenti). L'aggiornamento deve essere effettuato d'ufficio anche quando, in occasione della registrazione di un nuovo evento di stato civile, l'ufficiale dello stato civile incaricato della documentazione constata che la precedente registrazione come unione domestica registrata non corrisponde al matrimonio celebrato all'estero e dispone almeno di una copia dell'atto di matrimonio estero o questa gli è fornita dagli interessati (art. 15 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 16 cpv. 1 lett. c e cpv. 5 OSC; rapporto CAG-N, n. 5.2.2).

A partire dall'entrata in vigore della revisione del CC, il rapporto giuridico iscritto nel registro dello stato civile («rapporto coniugale» anziché «unione domestica registrata») e lo stato civile degli interessati («coniugato/a» anziché «in unione domestica registrata») devono essere documentati con effetto dalla data dell'aggiornamento.

- Le unioni domestiche registrate costituite all'estero dopo l'entrata in vigore della revisione del CC, ossia dopo il 30 giugno 2022: in questi casi, i partner possono contrarre matrimonio tra loro in qualsiasi momento sulla base del nuovo diritto (Matrimonio per tutti), senza sciogliere l'unione domestica registrata già costituita (cfr. rapporto CAG-N, n. 5.3.1, 5.3.3, 7.1 relativo all'art. 96 P-CC e 7.2 relativo all'art. 35 cpv. 4 P-LUD; cfr. anche le osservazioni preliminari e i commenti relativi all'art. 64 nOSC). Conformemente alle disposizioni della LDIP, una tale unione domestica è documentata in Svizzera come unione domestica registrata, indipendentemente dal fatto che si tratti di persone dello stesso o di sesso opposto (cfr. rapporto CAG-N, n. 5.3.1; come in precedenza, restano esclusi il riconoscimento e l'iscrizione nel registro dello stato civile di comunioni di vita senza effetti di stato civile come nel caso dei PACS francesi).

Secondo l'articolo 35 capoverso 1 nLUD, qualsiasi ufficiale dello stato civile può ricevere e documentare la dichiarazione. Questa competenza è formulata nelle presenti disposizioni d'esecuzione analogamente alle vigenti disposizioni sul ricevimento delle dichiarazioni (p. es. art. 37 cpv. 4, 37a cpv. 5) (cfr. art. 35 cpv. 1 nLUD e il relativo commento nel rapporto CAG-N, n. 7.2). La dichiarazione di conversione può anche essere ricevuta dalla competente rappresentanza svizzera all'estero (come negli art. 11 cpv. 6, 14b cpv. 1, 39, 63 e 75b OSC; cfr. i commenti relativi all'art. 5 cpv. 1 lett. c^{bis} nOSC). È successivamente registrata dall'ufficio dello stato civile competente in Svizzera (art. 23) alla data di rilascio della dichiarazione.

Occorre verificare l'identità e la capacità di agire delle persone che si presentano (art. 16 cpv. 1 lett. b; cfr. anche il rapporto CAG-N, n. 7.2 relativo all'art. 35 cpv. 2 P-LUD). La procedura e le condizioni per la conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio sono semplificate rispetto alla procedura di matrimonio ordinaria. L'unione domestica registrata deve essere convertita in matrimonio senza formalità burocratiche inutili; la conversione presuppone la capacità di discernimento dei partner (cfr. art. 94 CC, cfr. anche il rapporto CAG-N, n. 4.3.1 e 5.3.3). I partner devono inoltre fornire documenti attuali che comprovino la loro identità e l'unione domestica registrata esistente, a meno che ciò non risulti già dal registro dello stato civile (art. 16 cpv. 4), cosa che di solito avviene per i cittadini svizzeri (art. 39), ma non per le persone di nazionalità straniera (cfr. rapporto CAG-N, n. 7.2 relativo all'art. 35 cpv. 2 P-LUD). Se l'unione domestica registrata è stata costituita all'estero, la conversione richiede che l'unione sia stata prima riconosciuta come equivalente all'istituto svizzero e documentata nel registro dello stato civile svizzero; in caso contrario la coppia è invitata a presentare una domanda di apertura della procedura preparatoria del matrimonio (cfr. rapporto CAG-N, n. 7.2 relativo all'art. 35 cpv. 4 P-LUD).

Se i requisiti per la conversione non sono soddisfatti, la dichiarazione deve essere rifiutata. Su loro richiesta, agli interessati è fornita una decisione impugnabile (art. 90 cpv. 1 OSC).

Art. 75n cpv. 2

I dichiaranti devono comparire di persona dinanzi all'ufficiale dello stato civile o dinanzi al collaboratore consolare accreditato presso la rappresentanza svizzera all'estero e rendere congiuntamente la dichiarazione di conversione. Non è quindi possibile che solo uno dei partner faccia la dichiarazione. La dichiarazione ha effetto dalla data delle firme di entrambi i partner e della loro autenticazione da parte del funzionario competente (art. 18a cpv. 1 OSC). A partire da questa data, i partner registrati sono considerati sposati (art. 35a cpv. 1 nLUD). Nel registro dello stato civile, i loro dati relativi alla relazione («vincolo matrimoniale» anziché «unione domestica registrata» secondo l'art. 8 lett. o n. 1 OSC) e il loro stato civile («coniugato/a» anziché «in unione domestica registrata» conformemente all'art. 8 lett. f n. 1 P-OSC) devono essere documentati correttamente a partire dalla data della dichiarazione. La dichiarazione di conversione va archiviata come documento giustificativo (art. 31 seg. OSC).

Art. 75n cpv. 3

Se i dichiaranti non possono recarsi nel locale ufficiale, deve essere data loro la possibilità di fare la dichiarazione all'ufficiale dello stato civile al di fuori dei locali ufficiali (per analogia con l'art. 70 cpv. 2 OSC).

Art. 75n cpv. 4

La dichiarazione di conversione deve essere fatta sul modulo prescritto dall'UFSC (art. 6 OSC), che deve essere firmato dai dichiaranti di proprio pugno e in presenza della persona competente per il ricevimento o la documentazione. L'ufficiale dello stato civile o il collaboratore autorizzato della rappresentanza svizzera all'estero autentica le firme. Gli interessati possono chiedere il rilascio della «Prova di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio» (modulo di stato civile secondo l'art. 6 OSC).

22. Art. 75o Conversione nel quadro di una cerimonia

Art. 75o

¹ Se, su domanda congiunta dei partner registrati, la dichiarazione di conversione è ricevuta dall'ufficiale dello stato civile nel quadro di una cerimonia in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento nel locale dei matrimoni, vale quanto segue:

- a. la ricezione della dichiarazione di conversione è pubblica;
- b. i testimoni devono essere scelti da entrambi i partner;
- c. l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione di conversione, la fa firmare ai due partner e ai due testimoni e autentica le firme.

² Per il resto, sono applicabili per analogia gli articoli 72 e 75n capoverso 2.

Secondo l'articolo 35 capoverso 3 nLUD, su richiesta, la dichiarazione di conversione è ricevuta nel locale dei matrimoni in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento. Le disposizioni d'esecuzione sono definite nel presente articolo (art. 35 cpv. 4 nLUD).

Art. 75o cpv. 1

L'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione di conversione nel quadro di una cerimonia analoga a quella del matrimonio nel locale dei matrimoni, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento. Per quanto riguarda la verifica dell'identità, della capacità di agire e dei documenti da fornire, si rimanda ai commenti relativi all'articolo 75n capoverso 1 nOSC.

Lettere a e b: la ricezione della dichiarazione è pubblica, in presenza di testimoni scelti dai dichiaranti.

Lettera c: i dettagli, in particolare la data della cerimonia, sono stabiliti nel rispetto delle disposizioni cantonali e d'intesa con gli interessati, come nel caso della celebrazione del matrimonio (art. 99 cpv. 3 CC; art. 35 cpv. 3 nLUD; rapporto CAG-N, n. 7.2 relativo all'art. 35 cpv. 3 P-LUD). Va sottolineato che anche in questo caso la conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio avviene soltanto al momento dell'autenticazione delle firme da parte dell'ufficiale dello stato civile. A tal fine, deve essere usato il modulo «Dichiarazione di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio», che prevede rubriche supplementari destinate ai testimoni.

Secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera c^{bis} nOSC, anche le rappresentanze svizzere all'estero sono autorizzate a ricevere le dichiarazioni di conversione in matrimonio di un'unione domestica registrata costituita prima della revisione del CC. Va ricordato che la dichiarazione di conversione nel quadro di una cerimonia ai sensi degli articoli 35 capoverso 3 nLUD e 75o nOSC è riservata alle autorità dello stato civile in Svizzera e quindi non è consentita presso le rappresentanze svizzere all'estero.

Art. 75o cpv. 2

Si rimanda agli articoli 75n capoverso 2 nOSC e 72 OSC, che si applicano di conseguenza. Ciò significa che la dichiarazione di conversione può essere ricevuta anche in un luogo diverso dai locali ufficiali se i dichiaranti dimostrano che la loro presenza non è manifestamente possibile. Inoltre, per motivi organizzativi, l'ufficiale dello stato civile può limitare il numero di partecipanti. Le persone che perturbano lo svolgimento della cerimonia sono respinte (art. 72 cpv. 1 OSC).

23. Art. 84 Autorità

Art. 84 cpv. 3 lett. a

³ *L'UFSC ha in particolare i seguenti compiti:*

a. emanazione d'istruzioni concernenti in particolare la documentazione dello stato civile, la preparazione e la celebrazione del matrimonio, la ricezione e la documentazione di dichiarazioni nonché la salvaguardia dei registri e dei documenti giustificativi;

L'elenco di ambiti in cui l'UFSC ha la facoltà di emanare istruzioni non è esaustivo. In futuro, in Svizzera non sarà più possibile costituire unioni domestiche registrate di coppie omosessuali, per cui la facoltà di emanare istruzioni in questo ambito va soppressa. Secondo la giurisprudenza (GAAC 69.1), non è necessario menzionare esplicitamente tutti gli ambiti in cui l'UFSC ha il potere di emanare istruzioni. Considerate le diverse dichiarazioni ricevute e documentate dagli ufficiali dello stato civile e le nuove dichiarazioni che si aggiungeranno in futuro (dichiarazione di cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile e dichiarazione di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio), è ragionevole elencare qui esplicitamente il ricevimento e la documentazione di dichiarazioni. Questo concetto è noto (cfr. in particolare l'art. 39 OSC); non è necessario spiegare ulteriormente l'articolo 84 OSC.

24. Art. 96 Celebrazione del matrimonio e registrazione dell'unione domestica da parte di membri di un esecutivo comunale

Art. 96 rubrica, cpv. 1 periodo introduttivo e cpv. 1^{bis}

Celebrazione del matrimonio da parte di membri di un esecutivo comunale

¹ *Il diritto cantonale può prevedere che determinati membri di un esecutivo comunale siano nominati ufficiali dello stato civile straordinari con l'esclusiva competenza di celebrare matrimoni e di ricevere le dichiarazioni di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio, se:*

^{1^{bis}} *Abrogato*

Art. 96, rubrica

In futuro, in Svizzera non sarà più possibile costituire unioni domestiche registrate (cfr. art. 1, 35 e 35a nLUD). La rubrica di questo articolo è pertanto modificata.

Art. 96 cpv. 1 e 1^{bis}

In futuro, in Svizzera non sarà più possibile costituire unioni domestiche registrate (cfr. art. 1, 35 e 35a nLUD). Il capoverso 1^{bis} va pertanto abrogato. Il capoverso 1 è stato adeguato per tenere conto della possibilità di procedere a una conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio chiesta dai Cantoni interessati del Ticino e di Ginevra, che per motivi legati alla tradizione possono nominare ufficiali dello stato civile straordinari per celebrare il matrimonio (art. 96 cpv. 1 lett. a OSC).

Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)

Art. 16 cpv. 3 lett. b periodo introduttivo

³ Il modulo per l'iscrizione contiene i dati seguenti:

b. in merito alla donna che riceve gli spermatozoi donati e al marito o alla moglie:

Nel quadro dell'introduzione del matrimonio per tutti è stata adeguata anche la legge federale del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione (RS 810.11) (cfr. art. 24 cpv. 3 periodo introduttivo), in particolare per rispettare una terminologia priva di connotazione di genere in relazione agli aspiranti genitori. Questo aspetto deve essere considerato anche nell'OMP (RS 810.112.1).

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Con l'entrata in vigore delle modifiche, in Svizzera non sarà più possibile costituire unioni domestiche registrate (cfr. art. 1 e 35 nLUD). Con l'abrogazione delle relative disposizioni e la cessazione delle attività di stato civile associate, devono essere abrogati anche gli emolumenti corrispondenti.

Per contro, nel quadro dell'attuale revisione devono essere previsti emolumenti adeguati per le nuove attività di stato civile, in particolare per la conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio (art. 35 nLUD).

1. Art. 3 Esenzione dall'emolumento

Art. 3 cpv. 2

² I Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti per la celebrazione del matrimonio o per la conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio e per gli spostamenti effettuati in relazione a queste prestazioni (art. 1a cpv. 4 dell'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile, OSC).

Cfr. le osservazioni preliminari. Si adegua di conseguenza la facoltà dei Cantoni di prevedere in questi casi una rinuncia agli emolumenti nel diritto cantonale.

2. Art. 6 Supplemento

Art. 6 cpv. 1 lett. b n. 3

¹ L'emolumento è aumentato:

b. del 100 per cento, se:

3. la celebrazione del matrimonio o la conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia avviene il sabato.

Cfr. le osservazioni preliminari. Si adegua di conseguenza la disposizione sull'aumento degli emolumenti per le prestazioni fornite di sabato.

3. Art. 7 Disborsi

Art. 7 cpv. 1 lett. e

¹ Sono considerate disborsi le spese supplementari connesse con una determinata prestazione, segnatamente:

e. le spese per l'uso del locale dove celebrare il matrimonio o la conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia, se non si tratta del locale dei matrimoni (art. 1a cpv. 4 OSC);

Cfr. le osservazioni preliminari. Questa disposizione si applica anche all'uso del locale per la conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia (art. 35 cpv. 3 nLUD e 75o nOSC) se non si tratta del locale dei matrimoni messo a disposizione gratuitamente secondo l'articolo 1a capoverso 3 OSC.

4. Allegato 1

II. Ricevimento di dichiarazioni

4.1 *Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio, fatta al di fuori della procedura preparatoria del matrimonio o dopo la registrazione di un'unione domestica costituita all'estero (art. 12 OSC):*

- – se la dichiarazione è fatta congiuntamente Fr. 75
- – se la dichiarazione è fatta singolarmente, per dichiarante Fr. 50

Cfr. anche i commenti relativi agli articoli 12 e 12a nOSC.

4.3 *Dichiarazione volta a sottoporre il nome al diritto nazionale, se essa non è trasmessa contemporaneamente con la notificazione della nascita oppure prima della chiusura della procedura preparatoria del matrimonio (art. 14 cpv. 1 OSC)* Fr. 75

Cfr. le osservazioni preliminari. Se la dichiarazione di assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 nOSC) viene rilasciata dopo la conclusione della procedura preparatoria del matrimonio, per il suo ricevimento si riscuote un emolumento di 75 franchi come per il ricevimento di una dichiarazione concernente il cognome (ai sensi dell'art. 12 nOSC) rilasciata dopo la conclusione della procedura preparatoria.

4.4 *Abrogato*

Cfr. le osservazioni preliminari e i commenti relativi al n. 4.1 dell'Allegato 1 nonché agli art. 12, 12a, 13a e 14 nOSC.

7. *Dichiarazione di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio (art. 35 LUD in combinato disposto con l'art. 75n OSC)* Fr. 75

Cfr. le osservazioni preliminari.

III. Matrimonio

Capitolo III, titolo e testo

Cfr. le osservazioni preliminari. Il periodo introduttivo relativo al capitolo III va adeguato in francese e in italiano (sopprimere: «*du mariage ou du partenariat enregistré*» e «*del matrimonio o dell'unione domestica registrata*»). I titoli e numeri superflui (9, 9.2 e 10.4) sono abrogati.

9.

Il titolo è soppresso perché resta soltanto un numero (9), che corrisponde all'attuale numero 9.1, mentre il numero 9.2 è abrogato. Cfr. le osservazioni preliminari.

10. *Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio, certificato di capacità al matrimonio, annullamento o rinvio della celebrazione del matrimonio o della conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia*

Cfr. le osservazioni preliminari. L'indicazione dell'autorizzazione per la costituzione dell'unione domestica registrata deve essere soppressa. Per completezza, il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio (n. 10.2), così come l'annullamento o il rinvio a breve termine della celebrazione del matrimonio o della conversione cerimoniale (n. 10.4 nOESC) vanno ancora elencati.

- 10.3 *Annullamento della celebrazione del matrimonio (art. 70–72 OSC) o della conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia (art. 75o OSC) o rinvio della data da parte dei fidanzati meno di due giorni lavorativi prima della data convenuta* Fr. 100

Cfr. le osservazioni preliminari. Il rinvio della data meno di due giorni lavorativi prima di quella concordata è soggetto a emolumento sia per i fidanzati che per i dichiaranti. In seguito alla procedura di consultazione 2021 è stato precisato che l'emolumento è riscosso se l'annullamento o il rinvio della celebrazione del matrimonio o della conversione è causato dai fidanzati.

10.4 Abrogato

Cfr. le osservazioni preliminari.

11. *Celebrazione del matrimonio o conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia (art. 70–72 e 75o OSC):*

- *emolumento di base* Fr. 75
- *supplemento per la determinazione della data per la celebrazione del matrimonio e i dettagli della cerimonia, se la celebrazione non ha luogo nel locale dei matrimoni subito dopo la procedura preparatoria (art. 1a cpv. 3 OSC)* Fr. 50
- *supplemento per l'esecuzione in una lingua diversa dalla lingua ufficiale del circondario dello stato civile senza ricorrere a un interprete* Fr. 50

- *supplemento in caso di celebrazione del matrimonio o di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia in un locale diverso da quello dei matrimoni* Fr. 50
- *supplemento in caso di assenza dei testimoni scelti dai fidanzati, per testimone messo a disposizione* Fr. 50

Cfr. le osservazioni preliminari.

Secondo l'articolo 99 capoverso 3 CC, l'ufficio dello stato civile stabilisce, nel rispetto delle disposizioni cantonali, la data e i dettagli della celebrazione del matrimonio in accordo con i fidanzati (art. 67 cpv. 2 OSC). Il relativo onere è coperto dal supplemento di 50 franchi. L'emolumento è dovuto a prescindere dal fatto che il matrimonio sia celebrato dall'ufficio dello stato civile che ha effettuato la procedura preparatoria o da un altro ufficio dello stato civile.

V. Altre prestazioni

19. *Audizione di una persona o della coppia al fine di accertare fatti che indicano che l'interessato manifestamente non intende costituire l'unione coniugale o una comunione di vita, bensì eludere le disposizioni in materia di soggiorno degli stranieri (art. 97a CC), se la domanda della coppia interessata è respinta per abuso di diritto, per mezz'ora* Fr. 75

Cfr. le osservazioni preliminari.

5. Allegato 3

II. Ricevimento di dichiarazioni

3.4 Abrogato

Cfr. le osservazioni preliminari.

- 4.3 *Dichiarazione di conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio (art. 35 LUD, art. 5 cpv. 1 lett. c^{bis} e 75n OSC)* Fr. 75

Cfr. le osservazioni preliminari e i commenti relativi all'articolo 5 capoverso 1 lettera c^{bis} e 12a nOSC.

III. Procedura preparatoria del matrimonio

Capitolo III, titolo

Cfr. le osservazioni preliminari e i commenti relativi agli articoli 5 capoverso 1 lettera c^{bis} e 12a nOSC nonché i commenti relativi alla revisione dell'articolo 30b CC e all'allegato 3 numero 4.3 nOESC.

5. Celebrazione del matrimonio prevista in Svizzera

Cfr. le osservazioni preliminari.

- 5.1. *Ricevimento della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio presentata singolarmente o congiuntamente dai fidanzati (art. 63 cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC), nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio*

(art. 12 OSC) oppure della dichiarazione di assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) *Fr. 150*

Cfr. le osservazioni preliminari.

5.2 Abrogato

Cfr. le osservazioni preliminari.

5.3 Traduzione e autenticazione di documenti esteri, nonché autenticazione di traduzioni effettuate da terzi da esibire nell'ambito dell'esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio, per mezz'ora *Fr. 75*

Cfr. le osservazioni preliminari.

IV. Altre prestazioni

8. Audizione di una di una persona o della coppia, su richiesta dell'ufficio dello stato civile o dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile, al fine di accertare fatti che indicano che l'interessato manifestamente non intende costituire l'unione coniugale o una comunione di vita, bensì eludere le disposizioni in materia di soggiorno degli stranieri (art. 97a CC), compreso l'allestimento del rapporto, se l'autorità competente respinge la domanda della coppia interessata per abuso di diritto, per mezz'ora *Fr. 75*

Cfr. le osservazioni preliminari.

DFGP/UFG/UFSC(Stato: 31.01.2022)